



## **ASSOCIAZIONE ITALIANA PEDAGOGISTI - SEDE NAZIONALE**

VIA ROLANDO LANARI, 5 - 92100 AGRIGENTO - C.F. 93058510848 - WWW.AIPED.IT - INFO@AIPED.IT - AIPED@PEC.IT  
COSTITUITA PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. DI AGRIGENTO CON ATTO PUBBLICO N. 1392 - SERIE 3 IN DATA 22.04.2011  
TEL./FAX. 0922 556408 - CELL. 346 3141251  
PROFESSIONE REGOLAMENTATA AI SENSI DELLA LEGGE 4/2013 - PROFESSIONE RICONOSCIUTA DALLA L. 205/2017

### **REGOLAMENTO INTERNO**

#### **PREMESA**

Il seguente regolamento **deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 26 giugno 2011** contiene le norme attuative per la vita sociale dell'Associazione culturale e professionale "A.I.Ped." Esso discende dallo statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale e lo integra. Il regolamento interno dell'Associazione disciplina, in aggiunta allo statuto, il comportamento di tutti i Soci durante le attività organizzate dall'Associazione e di coloro che operano, in qualsiasi forma, per l'Associazione.

#### **Art.1 Validita' del Regolamento Interno**

Il presente regolamento e' valido per tutti i soci presenti e futuri dell'Associazione "A.I.Ped." con sede legale in 92100 Agrigento, via Rolando Lanari, 5 – C.F. 93058510848.

Il presente regolamento, predisposto e redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale, decorre dal 26/06/2011 a seguito di approvazione dell'Assemblea dei soci.

Sarà valido sino a quando, su proposta, il Consiglio Direttivo non lo modificherà.

Qualora 1/10 dei soci presentino richiesta, con lettera scritta, affinché il presente regolamento venga rivisto e modificato in alcune sue parti, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di prendere in esame la richiesta e di ridiscutere il regolamento in Assemblea.

#### **Art.2 Modifica del Regolamento Interno**

Il Consiglio Direttivo può modificare gli articoli del Regolamento, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri, purché siano sempre salvi i principi su cui si fonda lo Statuto, con obbligo di ratifica del Consiglio Direttivo entro un anno. Di ogni variazione, soppressione o aggiunta, sarà data comunicazione agli Associati mediante pubblicazione nel Sito e avviso affisso per quindici giorni consecutivi all'Albo delle Sedi. All'atto della loro ammissione, gli Associati ricevono una copia dello Statuto e del Regolamento. Per questo solo fatto, gli Associati sono tenuti a rispettarne gli articoli, la cui mancata cognizione non è ammessa in alcun caso.

### Art.3 Soci

1. L'iscrizione degli Associati avviene attraverso la compilazione di una domanda da inviare alla segreteria nazionale per la registrazione. La domanda redatta dagli interessati su appositi modelli scaricabili dal sito ufficiale dell'Aiped, sono da inviare al Consiglio Direttivo Nazionale. La domanda dovrà essere corredata da copia del titolo di studio, dal versamento/bonifico della quota associativa che varia da €50,00 per i Soci ordinari e di €40,00 per i soci sostenitori. Non versano la quota i soci onorari.

2. L'accettazione della domanda è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo e decorre dal momento in cui la domanda è accolta. Confermata l'iscrizione ai soci ordinari, onorari e sostenitori verrà assegnato un codice identificativo di riferimento.

3. L'iscrizione ha validità annuale e, comunque, fino al mese di marzo dell'anno successivo, ed è rinnovata tacitamente con il versamento della quota associativa annuale.

4. Accettata la documentazione i soci vengono inseriti nell'elenco degli iscritti all'AIPED Associazione Italiana Pedagogisti, divisi in 3 categorie:

- SOCI ORDINARI
- SOCI SOSTENITORI
- SOCI ONORARI

#### **SOCI ORDINARI**

Sono soci ordinari coloro che sono in possesso della qualifica di:

1. **Pedagogista**, con riferimento ai titoli di accesso conseguiti presso le Università e nella fattispecie ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del R.D. 30.9.1938 n.1652 (tabella XV), tabella modificata dal D.M. 17.5.1996 (G.U. n.150 del 28.6.1996), del D.M. 4.11.1996 (G.U. n.28 del 4.2.1997), del D.M. 5.2.1997 (G.U. n.74 del 29.3.1997) e del Decreto Interministeriale 18.6.1998 (G.U. n.168 del 21.7.1998) laddove si è avuta l'equiparazione delle lauree 3+2 o quinquennali secondo il nuovo ordinamento o di II livello ovvero lauree specialistiche.

2. **Educatore Socio Pedagogico** i cui titoli, lauree triennali (18 e L19), sono stati equiparati con il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44, ai **(DU) DIPLOMI UNIVERSITARI**;

Costituiscono titoli di accesso alla qualifica di **Pedagogista** i seguenti titoli accademici:

- Laurea in Pedagogia vecchio Ordinamento;
- Laurea Quadriennale o Quinquennale in Scienze dell'Educazione V.O.;
- Lauree Specialistiche in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi Formativi - LS 56;
- Lauree Specialistiche in Educazione degli Adulti e della Formazione Continua - LS 65;
- Lauree Specialistiche in Scienze Pedagogiche - LS 87;

- Lauree Magistrali in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi - LM 50;
- Lauree Magistrali in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione continua - LM 57;
- Lauree Magistrali in Scienze Pedagogiche, Consulenti Pedagogici - LM 85;
- Lauree Magistrali in Teorie e Metodologie dell' E-Learning e della Media Education - LM 93.

Costituiscono titoli di accesso alla qualifica di **Educatore Socio-Pedagogico** i seguenti titoli accademici

- Lauree della classe 18 (DM 509/99)
- Lauree della classe L 19 (DM 270/04)

### **SOCI SOSTENITORI**

Sono soci sostenitori coloro che sono in possesso di altre Lauree, affini alla pedagogia (Filosofia, Sociologia, Psicologia, Lettere), docenti di ogni ordine scolastico con particolari esperienze in ambito pedagogico ed educativo i cui titolari comunque, condividono scopi statutari e finalità dell'Aiped.

### **SOCI ONORARI**

Sono soci onorari personalità di chiara fama e intellettuali di spicco del panorama scientifico nazionale ed internazionale.

### **Art.4 Doveri dei Soci**

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni assunte dagli organi rappresentativi.
2. I soci, che all'atto dell'adesione hanno accettato lo Statuto e il Regolamento Interno dell' "A.I.Ped." sono tenuti a partecipare attivamente e promuovere la vita e la crescita dell'Associazione. Per raggiungere tale scopo i soci non si limiteranno a presenziare alle attività e agli eventi promossi dall'Associazione ma si faranno promotori attivi delle stesse attività verso l'esterno.
3. L'associato verifica e controlla l'operato dei singoli organi e dei soggetti aventi poteri rappresentativi e gestionali.
4. Sia i soci ordinari che sostenitori rappresentano l'organo sovrano dell'Associazione, hanno diritto di voto e devono essere in regola con la quota associativa. Non rientrano in questa categoria i soci onorari.
5. Nel caso in cui uno o più soci dovessero con il loro comportamento recare danno o ostacolare il regolare svolgimento delle attività o la crescita dell'Associazione potranno essere dichiarati decaduti dalla qualità di socio **su proposta del Consiglio Direttivo e delibera del Collegio dei Probiviri o direttamente da quest'ultimo.**

## **Art.5 Perdita della qualità di Socio**

1. La qualità di socio ordinario e sostenitore può venir meno per i seguenti motivi:
  - a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto a mezzo raccomandata almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno solare;
  - b) per delibera di esclusione assunta dal Collegio dei Probiviri, sentito il Consiglio Direttivo, per aver contravvenuto alle norme dello Statuto o del Regolamento, per accertati motivi di incompatibilità o per altri motivi che comportano l'indegnità.
  - c) previo avviso, con richiamo verbale e successivamente per iscritto, per mancato pagamento per anni uno della quota associativa, incrementata della mora nella misura annualmente fissata dal Consiglio Direttivo.
  - d) non potranno essere reinscritti gli Associati cancellati per morosità prima del decorso di 2 anni, se non previo pagamento delle quote arretrate maggiorate della mora(4%).

## **Art.6 Partecipazione alle riunioni degli Organi Rappresentativi**

1. La Convocazione avviene per via telematica o cartacea dall'ufficio di Segreteria della Presidenza ai soci ordinari, sostenitori, onorari e a tutti gli organi rappresentativi, almeno 15 (quindici) giorni prima dalla riunione prefissata. La convocazione deve contenere l'ora, il giorno e il luogo dove si svolgerà l'incontro, oltre agli argomenti che verranno trattati e discussi. La Conferma della partecipazione avviene tramite via telematica o cartacea entro 7 (sette) giorni dalla riunione. Alla mancata partecipazione deve essere inviata, obbligatoriamente, relativa delega, almeno 5(cinque) giorni prima della riunione, alla segreteria nazionale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

5. Nel corso di un anno, la mancata partecipazione alle riunioni indette dagli organi dell'Associazione per due sedute, senza anticipata giustificazione, ne comporta la decadenza che sarà pronunciata dal rispettivo Organo Rappresentativo di appartenenza.

### **Art.7 Elezione degli Organi dell'Associazione**

1. Ogni socio ordinario, in regola con i pagamenti delle quote associative, ha il diritto di esprimere, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di indizione dell'Assemblea, candidature alle cariche elettive di soggetti che ricoprono all'interno della propria organizzazione un incarico apicale. Per le modalità e i criteri di votazione si rimanda al regolamento di riferimento.

### **Art.8 Il Presidente Nazionale**

1. Il Presidente rappresenta la figura di Coordinatore Nazionale dell'Associazione. Cura l'organizzazione generale dell'Associazione creando il collegamento fra le strutture decentrate e il Consiglio Direttivo, anche attraverso riunioni e incontri.

2. E' il rappresentante Legale dell'Associazione con potere di firma e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

3. Il Presidente Nazionale è eletto esclusivamente su nomina del Consiglio Direttivo. Si assume la responsabilità di Rappresentare l'Associazione e coordina le attività dell'Associazione nell'ambito Nazionale. Rappresenta l'Associazione nei contatti con il pubblico.

4. In sua assenza viene sostituito dal Vicepresidente più anziano. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo subentra il 2° Vicepresidente.

5. Presiede le riunioni e dura in carica 5 anni. Le procedure per l'elezione e/o la revoca del mandato seguono le regole specificatamente indicate nel regolamento interno per le elezioni.

### **Art.9 Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, come indicato nello Statuto. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni, è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un numero di membri che può variare da 9 (nove) a 21 (ventuno), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri, o uno degli associati o al Comitato Esecutivo, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Le attività dell'Associazione sono attuate attraverso dei programmi di lavoro stabiliti e coordinati dal Consiglio Direttivo. Tali programmi di attività dovranno conseguire dei precisi obiettivi in periodi di tempo prefissati e saranno oggetto di periodiche verifiche e consuntivi.

4. In ogni caso dovranno tener conto delle concrete potenzialità a disposizione dell'Associazione.

#### **Art. 10 Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo può essere istituito e revocato dal Consiglio Direttivo e dura in carica 5 anni. Al Comitato Esecutivo possono essere delegati in parte, o in toto, i compiti e i poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo. Tale attribuzione avviene con atto formale in fase di costituzione del Comitato stesso e su questioni di particolare urgenza.

2. Il Consiglio Direttivo può in ogni momento concedere ulteriori poteri e/o riprendere poteri concessi in precedenza al Comitato.

3. E' costituito da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Presieduto dal Presidente nazionale, ne fanno parte per diritto i due Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e qualora ve ne siano i membri aggiunti scelti sempre tra i consiglieri del Direttivo.

#### **Art. 11 Segretario-Tesoriere**

1. Il Segretario e il Tesoriere, vengono nominati dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale.

2. Il Segretario partecipa ad ogni riunione degli organi collegiali dell'Associazione. Compito del Segretario è di redigere un verbale sottoscritto da lui e dal Presidente e riportato sull'apposito libro sociale. Sono libri sociali il Libro dei Soci, il Libro dei Verbali delle Assemblee, il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, il protocollo.

3. Il Segretario e il Tesoriere sono cariche separate che ricoprono le seguenti mansioni:

Il Segretario:

- ✓ organizza e gestisce la Segreteria Nazionale che si occupa dell'amministrazione ordinaria, delle comunicazioni telematiche e cartacee, del protocollo;
- ✓ è responsabile dell'attività di organizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo se nominato e delle Assemblee, con specifico riferimento alla diramazione delle convocazioni, alla logistica e alle relative verbalizzazioni;
- ✓ gestisce i rapporti con i soci;
- ✓ fornisce supporto agli eventi organizzati dalle sezioni locali quando richiesto;
- ✓ cura la conservazione e l'aggiornamento dei registri associativi;
- ✓ ha la responsabilità in materia di privacy e sicurezza sul lavoro;
- ✓ svolge qualsiasi altra attività complementare a quelle sopraelencate di iniziativa o su incarico specifico del Presidente o del Consiglio Direttivo;
- ✓ partecipa alle riunioni;
- ✓ dura in carica 5 anni, può essere rieletto ed è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza.

Il Tesoriere:

- ✓ ha la responsabilità dell'amministrazione contabile e della finanza dell'Associazione;
- ✓ gli sono attribuiti dal Consiglio Direttivo tutti i poteri di firma e rappresentanza necessari per l'espletamento delle attività di sua competenza;
- ✓ redige i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al Direttivo nazionale per l'approvazione;
- ✓ provvede alla gestione delle entrate ed esprime pareri sugli impegni di spesa;
- ✓ provvede alla tenuta dei registri contabili dell'associazione;
- ✓ cura i rapporti con il consulente fiscale dell'associazione;
- ✓ dura in carica 5 anni, può essere rieletto ed è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza.

### **Art.12 Collegio dei Probi Viri**

1. Il Collegio dei Probi Viri è formato da 4 (quattro) membri, eletti dall'Assemblea fra gli associati. Il Collegio dei Probi Viri rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

2. È compito del Collegio dei Probi Viri decidere in merito alle controversie tra soci ex bono et aequo senza particolari formalità procedurali, ferma fin d'ora l'inappellabilità del lodo pronunciato; esprimere parere sui casi dubbi su richiesta del Consiglio direttivo; deliberare in merito alle richieste di appello in caso di mancata accettazione, o di esclusione degli associati, o degli aspiranti tali, attivare procedimenti disciplinari, diversi dall'esclusione, nei confronti di associati, motu proprio, o dietro segnalazione del Consiglio Direttivo.

### **Art.13 Comitato Tecnico Scientifico**

1. I Comitati vengono istituiti e revocati, dal Consiglio Direttivo allo scopo di approfondire specifiche tematiche di interesse per i soci, coerenti con la missione dell'Associazione e funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi. Nei Comitati possono svolgere attività anche non soci.

2. Al fine di garantire la formazione volta a far accrescere la cultura, lo sviluppo gestionale, tecnologico e professionale degli associati, il Consiglio Direttivo può nominare, con scopi di studio, documentazione, ricerca, pubblicitaria e consulenza tecnico-scientifica, un Comitato Tecnico Scientifico il cui Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci ordinari. Sentito il Direttore, il Consiglio nomina altri 4 (quattro) membri del Comitato scelti tra i soci che si sono distinti per la loro attività scientifica, di ricerca e di formazione di interesse pedagogico per l'Associazione.

3. Il Comitato esprime pareri su tutte le attività e manifestazioni culturali dell'Associazione; sui programmi e sulle modalità di funzionamento di corsi o altre attività formative promossi e gestiti

dalle Scuole di Formazione e/o dai Centri di Formazione riconosciuti o collaboranti con l'Associazione.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico può pubblicare periodicamente una rivista di informazione culturale e professionale legata alle tematiche trattate dall'Associazione e avvalersi per l'organizzazione e la pubblicazione delle stesse, di un gruppo operativo di membri selezionato per la scelta degli argomenti individuati per la pubblicazione. Il gruppo di lavoro può essere formato anche dagli stessi membri del Comitato Tecnico Scientifico e da un Supervisore nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non soci dell'Associazione, con spiccata esperienza nella formazione e in tematiche pedagogiche ed educative.

5. I membri del gruppo operativo devono possedere un'esperienza nell'ambito della pedagogia, dell'educazione e della clinica.

6. La rivista può essere inviata gratuitamente ai Soci o, se richiesta, a chiunque, dietro sottoscrizione di abbonamento annuale versando una quota definita dal Comitato Tecnico Scientifico.

#### **Art.14 Riconoscimento Scuole di Formazione**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di riconoscere privatamente Scuole di Formazione con esperienza in ambito pedagogico ed educativo alle quali conferisce, salvo revoca in qualsiasi momento e ad insindacabile giudizio del Consiglio Nazionale stesso, l'autorizzazione triennale a promuovere, gestire ed attestare iniziative di formazione professionale e scientifica in tutto il territorio nazionale o nelle sedi territoriali di riferimento autorizzandole a manifestare il riconoscimento. Per le modalità e i criteri di convenzione, accreditamento, patrocinio e protocollo d'intesa, si rimanda al regolamento di riferimento.

#### **Art.15 La biblioteca**

1. E' istituita presso la Sede Principale dell'Associazione una biblioteca specialistica. Agli Associati è consentito usufruire del materiale informativo e formativo per un periodo massimo di 20 giorni, con le normali modalità delle biblioteche.

2. Gli Associati sono tenuti al rispetto e mantenimento integro del materiale affidato che dovrà essere restituito direttamente e personalmente al Bibliotecario.

3. Il Bibliotecario, il cui ruolo può coincidere con quella del Segretario nazionale, nominato dal Consiglio Direttivo, ha in custodia i libri e le riviste e in genere il materiale di consultazione e di lettura presente nella Sede Principale dell'Associazione, di cui risponde personalmente.

4. Il Bibliotecario cura l'arricchimento della biblioteca su disposizione del Consiglio Direttivo, l'avvicinarsi della stampa periodica, l'archiviazione, la compilazione e l'aggiornamento degli schedari e la buona conservazione del materiale di lettura. Oltre all'inventario generale sempre aggiornato, tiene un registro di carico e scarico con le relative variazioni giornaliere.



## **Art.16 Decentramento territoriale**

Oltre alla Sede Principale, l'Associazione si articola in Sezioni e Sottosezioni. Le sezioni comprendono i territori regionali, le sottosezioni le sedi provinciali e comunali, tutte sedi preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed eletti secondo quanto stabilito dallo Statuto Titolo VI art. 28 e dal presente regolamento.

## **Art.17 Poteri delle Sezioni Territoriali e Sottosezioni**

1. Le sezioni territoriali e le sottosezioni sono l'organo territoriale operativo dell'Associazione. Le sezioni territoriali ricoprono tutto il territorio regionale e sono costituite dal Consiglio Direttivo che ne nomina il Presidente, il Vicepresidente, il segretario, il tesoriere e i componenti il cui numero varia da un minimo di 3 ad un massimo di 5 consiglieri regionali.
2. Il Consiglio regionale, per una maggiore copertura sul territorio, può istituire le sottosezioni provinciali laddove sia presente un numero minimo di 5 soci (cinque) ordinari e/o sostenitori in regola con le quote associative. Il presidente della sezione territoriale nomina il presidente e il vice presidente provinciale e tre membri. Le funzioni di segretario e tesoriere vengono rimandate al segretario e tesoriere della sezione territoriale regionale del territorio di riferimento.
3. Le sezioni territoriali e le sottosezioni, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, sono pienamente autonome sul piano organizzativo ed esecutivo. Si possono riunire almeno una volta all'anno; sono convocate dai rispettivi Presidenti almeno 20 giorni prima dell'adunanza. Nella convocazione dovranno essere indicati il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e l'ordine dei giorni;
4. Il presidente territoriale delle sezioni e delle sottosezioni è il rappresentante Legale dell'Associazione del proprio territorio di riferimento con potere di firma e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Le assemblee potranno stabilire, anche su proposta dei rispettivi Consigli Regionali e Provinciali, il programma delle attività annuali tenendo conto delle problematiche locali con riferimento agli scopi istituzionali dell'Associazione. Potranno, inoltre, organizzare convegni, seminari, corsi di formazione e aggiornamento ed altre iniziative culturali e scientifico professionali, proposte presentate e concordate preventivamente con il Comitato Tecnico Scientifico.
5. I Consigli Regionali e Provinciali sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo problematiche che ritengono attinenti alle questioni di interesse regionale e provinciale.
6. Copia del verbale delle assemblee e delle riunioni dei Consigli Regionali e Provinciali dovrà essere trasmessa al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla adunanza.
7. Qualora i Consigli regionali e provinciali non provvedano entro le date fissate dal presente Regolamento, il Consiglio Direttivo potrà avocare a sé i relativi poteri, procedendo ad un commissariamento ad acta per l'ottemperanza degli obblighi su citati.

8. I Consigli Regionali e Provinciali sono tenuti a versare all'A.I.Ped. il 15% dei proventi derivanti da ogni attività convegnistica, seminariale, formativa e dalle altre iniziative culturali e scientifico-professionali organizzate.

#### **Art.18 Rimborsi**

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare di volta in volta eventuali rimborsi da versare agli Associati che abbiano sostenuto spese su incarico dell'Associazione; potrà deliberare, inoltre, rimborsi da determinarsi a seconda delle esigenze di natura organizzativa, per i componenti del Consiglio Direttivo che ricoprono incarichi di rappresentanza.

2. I Presidenti invitati a partecipare ad attività organizzate da altri enti e/o associazione pubbliche e/o private hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e relativo compenso economico a carico degli enti organizzatori. Diversamente ai Presidenti invitati dai Consigli Regionali e dai Comitati Provinciali dell'A.I.Ped. spetta il rimborso delle spese di vitto, alloggio e compenso economico mentre rimangono a carico dell'Associazione le spese di viaggio. Tutti i rimborsi dovranno essere deliberati in via preventiva e nella loro determinazione dovrà tenersi conto della dignità della rappresentanza, nel rispetto dei criteri di economicità e di previsione del bilancio.

#### **Art.19 Codice Deontologico**

1. Ogni associato si impegna ad attenersi e a rispettare le norme contenute nel Codice Deontologico deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale, il non attenersi a tali obblighi etici è motivo dei sanzioni, ivi compresa la radiazione dall'Associazione e dagli Elenchi interni dell'A.I.Ped. Per le norme sul codice etico e deontologico si rimanda al regolamento di riferimento.

#### **Art.20 Quote associative**

Ai sensi delle Direttive Europee, recepite dallo Stato, le tariffe ed onorari non sono tassativi e l'Associazione può solo consigliarli ai propri Associati. In ogni caso il compenso del Pedagogista e dell'Educatore, deve essere adeguato all'importanza, alla formazione e specializzazione dello stesso ed al decoro della professione.

Conseguentemente gli onorari consigliati variano da un minimo di € **35,00** ad un massimo di € **70,00** orari, al netto delle tasse. Le tariffe consigliate verranno aggiornate periodicamente tenendo conto dell'inflazione e dell'andamento del mercato.

## **Art.21 Convocazione**

Il Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, convoca i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali in una riunione che si svolge presso i locali della sede nazionale, per determinare i criteri generali da seguire per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà compito del Segretario redigere un verbale sottoscritto dal Presidente e riportato sull'apposito libro sociale.

## **Art.22 Convocazione riunioni e comunicazioni**

I Consigli potranno utilizzare anche il Sito per la convocazione dell'Assemblea Generale degli Associati, nonché per informare gli Associati sulle deliberazioni assunte. Copia delle convocazioni, deliberazioni e circolari verranno inoltre affisse, per quindici giorni, all'Albo Sociale della Sede Principale dell'Associazione e agli Albi Sociali delle Sedi Regionali e dei Comitati Provinciali .

## **Art.23 Entrate dell'Associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota annuale di associazione;
- b) da contributi volontari degli Associati;
- c) da contributi volontari di terzi;
- d) da lasciti e donazioni;
- e) dalla quota d'iscrizione ai Registri interni A.I.Ped (se prevista);
- f) dai proventi (15%) derivanti da ogni attività convegnistica, seminariale, formativa, progettuale e dalle altre iniziative culturali e scientifico-professionali organizzate dai Comitati Regionali e Provinciali ;

L' importo della quota associativa annuale, nonché il termine per il versamento di quest'ultima, viene determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

## **Art.24 Libri Sociali**

I libri della Associazione sono:

- Libro Soci, Libri degli elenchi delle diverse categorie;
- Libri Verbali dell'Assemblea Generale degli Associati, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri;
- Libro delle entrate e delle uscite redatto dal Tesoriere e dal consulente;
- Bollettario ricevute quote o estratto conto bancario in caso di bonifico.

Le pagine di ogni nuovo libro saranno numerate progressivamente e siglate da un componente del Consiglio Direttivo.

## **Art.25 Bilancio**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il Tesoriere insieme al consulente elabora il progetto di bilancio consuntivo entro il mese di marzo di ogni anno ed entro lo stesso termine ne trasmette copia ai componenti del Consiglio Direttivo. Entro il successivo mese di aprile il progetto di bilancio consuntivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo. Una volta approvato viene depositato unicamente presso la sede dell'Associazione, ove può essere consultato dagli associati. Entro il mese di maggio di ogni anno, salvo proroga per cause eccezionali fino a settembre, il progetto del bilancio consuntivo viene inviato, unitamente al bilancio preventivo all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. Quando il bilancio consuntivo ha uno stato patrimoniale inferiore a 100.000 euro; attività, rendite e ricavi inferiori a 220.000 euro non è prevista la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, quindi sottoposto a controllo.

## **Art.26 Incompatibilità**

1. L'adesione all'A.I.Ped. è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano scopi e svolgano ruoli in concorrenza e contrasto con quelli previsti dagli ordinamenti interni dell'Associazione.
2. Le decadenza da Socio per chi violi il presente articolo è automatica. E' responsabilità del Consiglio Direttivo garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, il Consiglio Direttivo risponde della violazione del Regolamento Interno.

## **Art.27 Patrimonio**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati secondo quanto stabilito **dall'art.11 del codice civile**. Disposto lo scioglimento dell'associazione, esaurita la liquidazione, si procede alla devoluzione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice civile(artt. 11-21).

Esaurita la liquidazione, i beni che rimangono, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

## **Art.28 Trattamento dei dati personali**

Il registro e tutti i documenti contenenti dati personali degli associati vengono conservati nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali art. 13 del GDPR 2016/679. Il titolare del trattamento è l'Associazione A.I.Ped. nella persona del legale rappresentante presidente Maria Giovanna Mauro. I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.

